

Spett.le

Riesco Srl

Via Reiseria, 74 bis – 10036 Settimo Torinese (TO)

All'attenzione di: Antonio Stillitano

Email: a.stillitano@elarisholding.com

Pec: riesco.srl@legalmail.it

Arpex E.T. Srl

Via Reiseria, 74 bis – 10036 Settimo Torinese (TO)

All'attenzione di: Antonio Stillitano

Email: : a.stillitano@elarisholding.com

Pec: environment.trentino@pec.it

Solis Srl

Via Sassoferrato, 1, 20135 Milano (MI)

All'attenzione di: Paolo Brambilla

Email: p.brambilla@solis-srl.com

Pec: soc.agricola.solis@legalmail.it

Lussemburgo, 21 luglio 2020

Oggetto: accettazione dell'accordo di cessione di contratto e accettazione cessione crediti

Egregi Signori,

è stata ricevuta la Vostra proposta relativa alla conclusione di un accordo di cessione del contratto, che qui di seguito si riporta integralmente, sottoscrivendo in originale ed apponendo le nostre iniziali su ogni pagina in segno di accettazione.

* * *

“Spett.le

Foresight Group S.C.A. SICAV-SIF

Foresight Group S.a r.l.

Piazza Barberini 52, 00187 Roma

Alla c.a. di: Diomidis Dorkofikis e Francesco Maggi

Email: ddorkofikis@foresightgroup.eu; fmaggi@foresightgroup.eu

Pec: foresight@mailcertificata.net

Milano/Torino, 20 luglio 2020

DD

Oggetto: proposta di accordo di cessione di contratto e accettazione cessione crediti

Egredi Signori,

facendo seguito agli accordi intercorsi, qui di seguito vi riportiamo la nostra proposta di accordo di cessione di contratto e accettazione cessione crediti.

* * *

ACCORDO DI CESSIONE DI CONTRATTO E ACCETTAZIONE CESSIONE CREDITI

TRA

Foresight Group S.C.A. SICAV-SIF, *Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé* (Società d'Investimento con Capitale Variabile – Fondo d'Investimento Specializzato), con sede in L-2320 Lussemburgo, 68-70 Boulevard de la Pétrusse, incorporata presso il Registro delle imprese e del commercio di Lussemburgo (“**RCSL**”) con numero B220950, rappresentata dal suo socio illimitatamente responsabile **Foresight Group S.à r.l.**, *Société à responsabilité limitée* (Società a responsabilità limitata), con sede in L-2320 Lussemburgo, 68-70 Boulevard de la Pétrusse, incorporata presso il RCSL con numero B220274, rappresentata ai fini del presente atto da Diomidis Dorkofikis (di seguito definita "**Foresight**");

Riesco S.r.l. a socio unico, una società a responsabilità limitata con sede legale in via Reiserà 74/bis Settimo Torinese, capitale sociale pari ad euro 500.000 i.v., P.IVA 08632300961, rappresentata ai fini del presente atto da Antonio Stillitano, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante (di seguito definita "**Riesco**");

Arpex E.T. S.r.l., una società a responsabilità limitata con sede legale in Via Vienna 22, Trento, capitale sociale pari ad euro 45.000 i.v., P. IVA 02429360221, rappresentata ai fini del presente atto da Antonio Stillitano, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante (di seguito definita "**Arpex**");

E

Solis S.r.l., una società a responsabilità limitata con sede legale in Via Sassoferato, 1, 20135 Milano (MI) capitale sociale pari ad Euro 2.400.000,00 i.v., P. IVA 07123220969, rappresentata ai fini del presente atto da Paolo Brambilla in qualità di amministratore unico (di seguito definita "**Solis**").

(di seguito, Foresight, Riesco, Solis ed Arpex, congiuntamente, le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**").

PREMESSO CHE

- (A) Nell'ambito di una operazione di rifinanziamento di una centrale a biomassa sita a Settimo Torinese (TO) (l'“**Impianto**”) tramite emissione di un bond di importo pari a 5.4M da parte di Solis, interamente sottoscritto da Foresight (il “**Bond**”) in data 13 giugno 2018:
- (i) Riesco, in qualità di operator e Solis, in qualità di committente, hanno sottoscritto un contratto di operation e maintenance in base al quale Riesco si è impegnata a svolgere una serie di servizi di gestione e manutenzione dell'Impianto (il “**Contratto di O&M**”); e
 - (ii) Riesco, Foresight e Solis hanno stipulato un accordo diretto O&M ai sensi del quale, inter alia, sono stati attribuiti una serie di diritti di step-in a Foresight riguardanti il Contratto di O&M (l'“**Accordo Diretto O&M**”)

- (iii) Solis e Foresight hanno stipulato un contratto di cessione di crediti ai sensi del quale Solis ha ceduto a Foresight a garanzia del ripagamento del Bond, *inter alia*, i crediti in suo favore derivanti dal Contratto di O&M (la “**Cessione dei Crediti**”).
- (B) Riesco ha richiesto a Foresight il preventivo consenso a sostituire a sé la società Arpex, ai sensi dell’articolo 1406 e ss. del codice civile, nei rapporti derivanti dal Contratto di O&M e dall’Accordo Diretto O&M (la “**Cessione**”).
- (C) Il Contratto di O&M e l’Accordo Diretto O&M ricadono difatti nella definizione di “*Project Documents*” ai sensi delle terms and conditions del Bond (le “**T&C**”) ed ai sensi dell’articolo 8, lett. g) delle T&C ogni modifica ai “*Project Documents*” costituisce un “**Event of Default**”.
- (D) Con il presente contratto (il “**Contratto**”), le Parti intendono concordare e disciplinare la Cessione da parte di Riesco ad Arpex e la relativa accettazione della Cessione dei Crediti.

CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. PREMESSE ED ALLEGATI

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1** Con la sottoscrizione del presente Contratto, Arpex accetta di subentrare, ai sensi dell’articolo 1406 cc e ss., a Riesco in tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto di O&M e dall’Accordo Diretto O&M ed in tutte le posizioni attive o passive, principali e accessorie, pertinenti ai rapporti giuridici ceduti a seguito della presente Cessione, ed a tal riguardo Arpex assume integralmente ed incondizionatamente, come sottoscritte originariamente, *inter alia*, le obbligazioni precedentemente assunte da Riesco.
- 2.2** Con la sottoscrizione del presente Contratto, Foresight accetta la Cessione e conferma che la stessa non costituisce “**Event of Default**” ai sensi delle T&C o violazione di altre disposizioni presenti nella documentazione finanziaria o di progetto relativa al Bond.

3. DICHIARAZIONI E GARANZIE DI ARPEX ED ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI

3.1 Arpex dichiara e garantisce:

- (a) di aver ricevuto e di aver preso piena visione delle T&C, del Contratto di O&M, dell’Accordo Diretto O&M e della Cessione dei Crediti;
- (b) di essere a conoscenza di tutte le dichiarazioni e garanzie prestate ed obbligazioni a suo carico derivanti dalle T&C, dal Contratto di O&M, dall’Accordo Diretto O&M e dalla Cessione dei Crediti;
- (c) di possedere le capacità tecniche e finanziarie necessarie a garantire l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di O&M e dall’Accordo Diretto O&M;
- (d) di considerare il Contratto di O&M e l’Accordo Diretto O&M completi e validamente sottoscritti. Rimane inteso che Arpex non potrà sollevare eccezioni in relazione ai propri obblighi assunti col presente Contratto, in relazione al Contratto di O&M ed all’Accordo Diretto O&M;
- (e) di essere a conoscenza della intervenuta Cessione dei Crediti derivanti dal Contratto di O&M da parte di Solis in favore di Foresight ed accettare incondizionatamente la suddetta Cessione dei Crediti in garanzia ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1264 e 1265 del Codice Civile.

Pertanto, con decorrenza dalla data di firma del presente Contratto, ogni e qualsiasi pagamento da effettuarsi da parte di Arpex, nei confronti di Solis in base o comunque in relazione ai crediti ceduti derivanti dal Contratto di O&M, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto da Foresight, dovrà effettuarsi sul conto corrente denominato "Proceeds Account" IBAN [●].

4. RISERVATEZZA

Le Parti convengono che tutte le informazioni relative o derivanti dal presente Contratto rivestono natura strettamente confidenziale, e, che, pertanto esse non potranno divulgare a terzi, in assenza del consenso scritto dell'altra Parte, alcun documento, dato od informazione ricevuto direttamente od indirettamente dall'altra Parte o di cui ciascuna di esse sia venuta a conoscenza in occasione dell'esecuzione del Contratto. Le Parti convengono che la stipulazione del presente Contratto è valida quale informativa e consenso al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ed alla ulteriore normativa applicabile.

5. SPESE

Tutte le spese inerenti alla sottoscrizione del presente Contratto sono a carico delle rispettive Parti.

6. LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E CLAUSOLA ARBITRALE

6.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

6.2 Qualora tra le Parti dovesse sorgere una controversia, disputa o pretesa relativa all'interpretazione, attuazione ed esecuzione del Contratto o all'inadempimento dello stesso, le Parti dovranno in primo luogo cercare transigere la controversia, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal momento in cui una Parte abbia comunicato per iscritto all'altra l'esistenza della controversia.

6.3 Le controversie che non possano essere definite bonariamente saranno devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 810 c.p.c., che deciderà in via rituale e secondo diritto.

6.4 Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri, di cui due nominati uno ciascuno dalle Parti ed il terzo, con funzioni di presidente, sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli arbitri dovranno essere designati scegliendo tra avvocati o professori universitari in materie giuridiche e dovranno rivestire carattere di indipendenza rispetto alle Parti (ad esempio, non dovranno essere o essere stati consulenti, amministratori o sindaci delle Parti o delle società appartenenti ai gruppi cui le Parti partecipano).

6.5 I lodi arbitrali, definitivi e non, dovranno essere redatti per iscritto e dovranno essere comunicati alle Parti entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla loro assunzione e/o dalla conclusione della procedura arbitrale.

6.6 L'ammissibilità delle prove sarà regolata in conformità alle disposizioni del codice di procedura civile. Ciascuna Parte metterà a disposizione dell'altra Parte, che ne faccia richiesta, le copie complete di tutti i documenti direttamente connessi all'operazione.

6.7 Il lodo potrà essere impugnato anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

7. DISPOSIZIONI GENERALI

7.1 Qualsiasi modifica o rinuncia alle disposizioni del presente Contratto non produrrà alcun effetto, a meno che tale modifica o rinuncia risulti da un atto sottoscritto dalle stesse Parti.

7.2 Il ritardato o mancato esercizio di uno qualsiasi dei diritti o delle facoltà spettanti alle Parti ai sensi del presente Contratto non costituirà rinuncia a tale diritto o facoltà.

- 7.3** Arpex non potrà in nessun caso cedere o trasferire, neppure in parte, i propri diritti e/o obbligazioni di cui al presente Contratto senza il previo consenso scritto di Foresight.
- 7.4** L'invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto non avrà, nei limiti consentiti dalla legge, effetto sulla validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente Accordo. Le Parti si impegnano sin d'ora a svolgere in buona fede trattative volte a raggiungere un accordo sui termini di una disposizione che sia accettabile per tutte le Parti e che abbia un effetto commerciale il più possibile analogo a quello della disposizione invalida o inefficace da sostituire.
- 7.5** Le Parti dichiarano e concordano che il presente Contratto è stato oggetto di negoziazione tra di loro e che, di conseguenza, le previsioni degli articoli 1341 e 1342 del codice civile non trovano applicazione.
- 7.6** Eventuali comunicazioni riguardanti il presente Contratto dovranno essere in forma scritta e recapitate a mano (anche tramite corrieri), trasmissione mediante PEC, ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:

Se a Foresight:

Foresight Group S.C.A. SICAV-SIF

Foresight Group S.a r.l.

Piazza Barberini 52, 00187 Roma

Alla c.a. di: Diomidis Dorkofikis e Francesco Maggi

Email: ddorkofikis@foresightgroup.eu; fmaggi@foresightgroup.eu

Pec: foresight@mailcertificata.net

Se a Riesco:

Riesco Srl

Via Reiseria, 74 bis – 10036 Settimo Torinese (TO)

All'attenzione di: Antonio Stillitano

Email: a.stillitano@elarisholding.com

Pec: riesco.srl@legalmail.it

Se a Arpex:

Arpex E.T. Srl

Via Reiseria, 74 bis – 10036 Settimo Torinese (TO)

All'attenzione di: Antonio Stillitano

Email: : a.stillitano@elarisholding.com

Pec: environment.trentino@pec.it

Se a Solis:

Solis Srl

Via Sassoferrato, 1, 20135 Milano (MI)

All'attenzione di: Paolo Brambilla

Email: p.brambilla@solis-srl.com

Pec: soc.agricola.solis@legalmail.it

- 7.7** Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni con un preavviso minimo di 8 (otto) giorni.
- 7.8** Le comunicazioni e le notifiche si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante PEC, consegna con corriere o lettera raccomandata) o nel momento in cui il destinatario avrà confermato (anche via fax) di aver ricevuto la trasmissione fax.

* * *

Qualora concordiate con la presente proposta contrattuale, vi invitiamo a riportare il presente testo su carta intestata, debitamente firmata e siglata in ogni pagina, in segno di incondizionata ed integrale accettazione. Vi pregheremmo, infine, di inviarci l'originale via corriere espresso all'indirizzo indicato in intestazione.

Con i nostri migliori saluti,

Riesco Srl

Arpex E.T. Srl

Solis Srl

* * *

Con la presente si conferma l'integrale accettazione della sopra estesa proposta (inclusi gli allegati).

Foresight Group S.C.A. SICAV-SIF

Foresight Group S.a r.l.



Diomidis Dorkofikis